

CAPTOLATO SPECIALE

LOTTO 4

POLIZZA RC AUTO - ARD



CONTRAENTE	COMUNE DI CORDIGNANO
CF / P.IVA	84000790262
INDIRIZZO	Via Vittorio Veneto, 2 31016 – Cordignano (TV)

CIG	6592214316
------------	-------------------

EFFETTO:

SCADENZA TRATA:

SCADENZA:

ore 24.00 del **31/03/2016**

ore 24.00 del **31/03/2017**

ore **24.00** del **31/03/2019**

SOMMARIO

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 7
Articolo 3	MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO	pag. 7
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		pag. 8
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 8
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 9
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	pag. 9
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE		
Articolo 8	Articolo 8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE	
	Articolo 8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	pag. 10
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE	
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	pag. 11
Articolo 13	FORO COMPETENTE	pag. 11
Articolo 14	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 15	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 16	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 17	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	pag. 12
Articolo 18	NORMATIVA ANTIMAFIA	
Articolo 19	ONERI FISCALI	
Articolo 20	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA	pag. 13
Articolo 21	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 14
Articolo 22	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	pag. 14
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		pag. 15
Articolo 23	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI RC AUTO	pag. 15
Articolo 24	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 25	ISPettorato SINISTRI	pag. 16
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO		pag. 16
Articolo 26	Articolo 26.1 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO	pag. 17
	Articolo 26.2 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO	
	Articolo 26.3 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO	pag. 18
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD	pag. 18
Articolo 28	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD	
Articolo 29	NOMINA DI PERITI	pag. 19
Articolo 30	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD	pag. 19
Articolo 31	RECUPERO FRANCHIGIE	pag. 20
SEZIONE A NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO		pag. 21
Articolo 32	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 33	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	pag. 22

	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI	pag. 23
Articolo 34	Articolo 34.1 CARICO E SCARICO	pag. 24
	Articolo 34.2 COLPA GRAVE	
	Articolo 34.3 DANNI DA INQUINAMENTO	
	Articolo 34.4 GARANZIA BAGAGLI	
	Articolo 34.5 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA	
	Articolo 34.6 PERDITA DELLE CHIAVI	
	Articolo 34.7 RICORSO TERZI DA INCENDIO	
	Articolo 34.8 RIPRISTINO AIRBAG	
	Articolo 34.9 ROTTURA CRISTALLI	
	Articolo 34.10 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ – PREMIO RC AUTO	
	Articolo 34.11 TRAINO – RECUPERO VEICOLO	
	Articolo 34.12 USO DI DISPOSITIVI MECCANICI	
Articolo 35	DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA	pag. 27
	FORMULE TARIFFARIE	
Articolo 37	Formula A TARIFFA “BONUS/MALUS”	pag. 28
	Formula B TARIFFA “FISSA” - PEJUS	pag. 32
Articolo 38	PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	pag. 34
Articolo 39	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO	
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA	pag. 35
Articolo 41	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE	
Articolo 42	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO	pag. 36
Articolo 43	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	
SEZIONE B NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE		
ARD AUTO RISCHI DIVERSI		
	GARANZIE INCENDIO E FURTO	pag. 37
Articolo 44	Articolo 44.1 INCENDIO	
	Articolo 44.2 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE	
	Articolo 44.3 EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	
Articolo 45	GARANZIA KASKO	pag. 38
Articolo 46	ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE	
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD	
	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD	pag. 39
Articolo 49	FRANCHIGIE	
Articolo 50	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	
Articolo 51	RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	pag. 40
Articolo 52	RECUPERI	
DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 53	CALCOLO DEL PREMIO	pag. 41
Articolo 54	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	
Articolo 55	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	pag. 42

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

**ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005
– NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE –**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI AGGIUNTIVI – *OPTIONALS*:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

ACCESSORI DI SERIE:

equipaggiamenti normalmente montati sul *Veicolo* dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base di listino;

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI:

radio, radiotelefoni, lettori *compact disk*, lettori *DVD*, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere, stabilmente fissate al *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico, compresi ricetrasmittitori ed apparecchi di segnalazione installati sui *Veicoli/Natanti* della Polizia Municipale;

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* per le altre garanzie, se rese operanti;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia data con il contratto;

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO:

il documento che viene rilasciato dalla *Società* ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di *Sinistri* denunciati nel periodo di osservazione precedente, di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e s.m.i.;

BROKER:

Janua Broker S.p.A., quale mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CONTRAENTE:

Comune di Cordignano che stipula il contratto;

COSE:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNO MATERIALE:

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una *Cosa*;

DIPENDENTI:

il personale in servizio a qualsiasi titolo a tempo determinato e/o indeterminato;

EBBREZZA:

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FRANCHIGIA:

l'importo fisso di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della *Cosa* mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

INCENDIO:

la combustione del *Veicolo* o di sue parti che può autoestendersi, autoalimentarsi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO O INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o Beneficiario in caso di *Sinistro*;

LEGGE / CODICE:

D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i. – Titolo X sull'*Assicurazione* obbligatoria dei *Veicoli* e dei *Natanti* a motore e successive modifiche ed integrazioni;

MASSIMALE PER SINISTRO:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a *Cose* di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.);

PERDITA TOTALE:

il caso in cui il *Veicolo/Natante* assicurato in seguito a *Furto* o *Rapina*, non sia stato più ritrovato. Agli effetti della **SEZIONE B ARD**, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del *Veicolo/Natante* dopo il *Sinistro*, sia superiore al *Valore Commerciale* dello stesso *Veicolo/Natante*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

la forma di garanzia prestata per ogni *Sinistro* fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile);

PROPRIETARIO:

l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *Veicolo/Natante*;

RAPINA:

il reato, previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della *Cosa* mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

REGOLAMENTO:

i Regolamenti di esecuzione della predetta *Legge* e successive modifiche ed integrazioni;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* al terzo danneggiato in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro*;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di *Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo*;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

TARIFFA:

la tariffa della *Società* in vigore al momento della stipulazione del contratto;

VALORE A NUOVO:

il prezzo del *Veicolo* desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino;

VALORE COMMERCIALE:

il valore reale del *Veicolo* (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione e di usura e alla cessata o meno produzione del modello;

VEICOLO / NATANTE

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscano, si nomina il "Veicolo/Natante", si intende solo ed esclusivamente il Veicolo/Natante assicurato indicato in *Polizza* o nell'allegato elenco Veicoli/Natanti (**ALLEGATO A**);

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI CORDIGNANO
CF / P.IVA	84000790262
INDIRIZZO	Via Vittorio Veneto, 2 31016 – Cordignano (TV)
EFFETTO	31/03/2016
SCADENZA	31/03/2019
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 53 “CALCOLO DEL PREMIO”

ARTICOLO 3 – MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

Opzione Base

RC Auto	€	6.000.000,00	Massimale UNICO
----------------	---	---------------------	------------------------

Variante 1

RC Auto	€	7.500.000,00	Massimale UNICO
----------------	---	---------------------	------------------------

Variante 2

RC Auto	€	10.000.000,00	Massimale UNICO
----------------	---	----------------------	------------------------

C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.

Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I *Risarcimenti* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente al contratto s'intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al *Broker* e le *Società* hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente/Assicurato*, il *Proprietario* e/o il conducente, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio*, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze di rata il **30/04** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempre che il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente/Assicurato* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (**uno**), con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2015**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/12/2018**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2016** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso di **90 (novanta) giorni**.

Su richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (Centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per recesso in caso di *Sinistro*, per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria RC AUTO, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: quest'ultima eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "Natanti a motore" l'Assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Contraente e la Società, per il tramite del Broker, devono essere fatte mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano
- telegramma,
- telefax,
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

ARTICOLO 14 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 15 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker Janua Broker SpA*, si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

ARTICOLO 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 18 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 19 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 20 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i *Veicoli/Natanti* da garantire inizialmente e successivamente.

Per i *Veicoli/Natanti* che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il *Premio* è determinato in base alla *Tariffa* ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei *Veicoli/Natanti* purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito CU del *Veicolo/Natante* precedentemente escluso;
- i *Veicoli/Natanti* oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il *Premio*, per ciascun *Veicolo/Natante*, è calcolato in ragione di **1/360** per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il *Premio* per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 41 - “**Risoluzione del rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante**”, le esclusioni di *Veicoli/Natanti* sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

L'esclusione di un *Veicolo/Natante* dovrà essere accompagnata dalla restituzione del relativo contrassegno, certificato e Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24.00 del giorno in cui la sostituzione o l'esclusione è notificata alla *Società*.

In tal caso sarà computato un rimborso di *Premio* imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del *Premio* relativa a inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle parti per ogni annualità assicurativa entro **120 (centoventi) giorni** dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di *Premio*, qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la *Polizza* è stipulata con *Premio* frazionato, la regolazione del *Premio* è calcolata in base ai *Premi* comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di *Premio* risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione da parte della *Società* della relativa appendice di regolazione del *Premio* formalmente corretta.

Nel caso in cui il *Contraente* non provveda al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, la stessa eserciterà, nei confronti del *Contraente* e limitatamente alla garanzia **RC AUTO**, il diritto di *Rivalsa* per i *Sinistri* pagati causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

Per i *Sinistri* **ARD**, il mancato pagamento della regolazione del *Premio* costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile limitatamente ai *Sinistri* causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

ARTICOLO 21 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 22 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare alla *Società* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 23 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO

La *Società* assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, fino a quando ne ha interesse, a nome del *Contraente/Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

La *Società* si impegna, comunque a richiesta dell'*Assicurato*, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte.

La *Società* ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado di Cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il *Contraente/Assicurato* ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al **quarto del massimale** stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 24 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;

- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* od altro motivo;
- nominativo del terzo reclamante;
- tipologia di *Sinistro* (es. danno a *Cose*, danno a persone);
- descrizione sintetica delle cause del *Sinistro*;
- luogo di accadimento del *Sinistro*.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al *Contraente* ed al *Broker* preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal *Contraente* stesso.

Riguardo ai *Sinistri* che hanno dato luogo a vertenze giudiziali, la *Società* si impegna a fornire l'aggiornamento sullo stato delle stesse.

ARTICOLO 25 – ISPETTORATO SINISTRI

La *Società* garantisce la presenza di un Ispettorato Sinistri nella **Provincia di Bergamo** o, in mancanza, la presenza di un liquidatore presso la sede del *Contraente*, su semplice richiesta dello stesso.

ARTICOLO 26 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO

In caso di *Sinistro* causato dalla circolazione del *Veicolo/Natante* assicurato, il conducente del *Veicolo/Natante* o se persona diversa il *Proprietario*, sono tenuti a denunciare il *Sinistro* alla *Società*, con comunicazione al *Broker*, entro **10 (dieci) giorni** dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la *Società* avrà diritto di rivalersi, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, di quanto pagato (Art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), esclusivamente nei confronti dell'*Assicurato* che abbia omesso dolosamente l'avviso di *Sinistro*.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta, ai sensi dell'Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i. sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (*Assicurato*, *Proprietario*, conducente del *Veicolo* terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e dell'individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo Blu", e solo nell'ipotesi in cui l'*Assicurato* si ritenga in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere trasmessa anche la richiesta di *Risarcimento* danni.

In particolare, la richiesta di *Risarcimento* danni deve essere inviata:

- a) alla *Società* qualora si opti per la procedura di *Indennizzo* diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di *Indennizzo* diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura.

26.1 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art. 149 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso in cui il *Veicolo* assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro *Veicolo* a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al *Veicolo* e/o lesioni di lieve entità al conducente (Art. 139, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), può essere utilizzata la procedura di *Risarcimento* diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla *Società*.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a *Sinistri* avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un *Veicolo* immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con *Veicolo* immatricolato all'estero, si applica la procedura di *Risarcimento* "ordinaria" prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

La *Società*, qualora sussistano i requisiti previsti dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'*Assicurato* i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di *Risarcimento* diretto, la *Società* provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del *Veicolo* di controparte coinvolto nel *Sinistro* (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - *Regolamento* attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'*Assicurato* alla Compagnia del responsabile del *Sinistro* ed al *Proprietario* del *Veicolo* coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, attivando così la procedura di *Risarcimento* prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

26.2 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (Art. 148 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso non sia applicabile la procedura di *Risarcimento* diretto prevista al precedente **Art. 26.1**, la richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti deve essere inoltrata dall'*Assicurato* direttamente alla Compagnia del responsabile ed al *Proprietario* del *Veicolo/Natante* di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

26.3 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (Art. 141 del D.Lgs. 209/2005):

In caso di *Sinistro* che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del *Veicolo/Natante* assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di *Risarcimento* direttamente alla *Società* e per conoscenza al *Proprietario* del *Veicolo/Natante*, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla *Società*, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

ARTICOLO 27 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD

Relativamente alle garanzie **ARD**, i *Sinistri* devono essere denunciati per iscritto alla *Società*, con comunicazione al *Broker* entro **5 (cinque) giorni** dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza il *Contraente/Assicurato*.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità, almeno approssimativa, del danno, del luogo e della data di accadimento del *Sinistro*, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il *Contraente* deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli **Artt. 44.1 - "Incendio" e 44.3 - "Eventi Socio-Politici ed Atmosferici"**,
 - in caso di danno totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti,
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;
- per le garanzie di cui all'**Art. 44.2 - "Furto, Rapina, Estorsione"**,
 - in caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico),
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;
- in ogni caso, copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

ARTICOLO 28 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il *Sinistro* si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il *Sinistro* si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato da EUROTAX *giallo*, pubblicato nel mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni di EUROTAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera *Perdita Totale* del *Veicolo* assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*; in tal caso la *Società* liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la *Perdita Totale* del *Veicolo*, la *Società* subentra nella proprietà del residuo del *Sinistro*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile per le garanzie di cui all'Art. 44 - “**Garanzie Incendio e Furto**”, si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei *Veicoli* la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'*Indennizzo* non potrà superare la somma indicata per il *Veicolo* stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il *Sinistro* si verifichi entro **4 (quattro) anni** dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino a 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'**IVA** per la parte fiscalmente non recuperabile dal *Contraente/Assicurato*, alla condizione che tale imposta sia già compresa nella somma assicurata.

ARTICOLO 29 – NOMINA DI PERITI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due periti, uno nominato dalla *Società* e uno nominato dal *Contraente/Assicurato*.

Tali periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo perito con onere economico ripartito tra le due parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la *Società* sia per il *Contraente/Assicurato*.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 30 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD

La *Società*, tenuto conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti sul singolo *Veicolo*, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La *Società* procede al pagamento dell'*Indennizzo* entro e non oltre **15 (quindici) giorni** dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

ARTICOLO 31 – RECUPERO FRANCHIGIE

La *Società* si impegna a liquidare l'importo del danno al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore alle *Franchigie* stesse.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere al *Contraente/Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, **con cadenza semestrale** (es: 30/06 e 31/12), invierà al *Contraente/Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* (quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo) per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico del *Contraente/Assicurato*, richiedendone il rimborso.

Il *Contraente/Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per i *Sinistri* per i quali la *Società* non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso della *Franchigia* ed il *Contraente/Assicurato* sarà esonerato da tale obbligo.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione il *Contraente/Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

SEZIONE A - RC AUTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ARTICOLO 32 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alla *Legge* ed al *Regolamento*, i *Rischi* della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* descritti in contratto.

L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La *Società* rinuncia ad applicare nei confronti dei trasportati qualsiasi riduzione dell'*Indennizzo* in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Quando il *Veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al *Veicolo* trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del *Veicolo* trainante purché sia stato pagato il relativo *Premio*.

L'*Assicurazione* copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e, relativamente alle macchine agricole, il *Rischio* relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli;
2. la responsabilità per il traino di “carrelli appendice”, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. per gli autoveicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore.
Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
5. la responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;

6. per i *Veicoli/Natanti* adibiti al trasporto di *Cose* in base alla carta di circolazione: la responsabilità del *Contraente/Assicurato* e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo/Natante* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul *Veicolo/Natante* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
7. il traino di emergenza di altri *Veicoli/Natanti* in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i *Veicoli/Natanti* trainati;
8. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
9. nel caso di danni subiti da trasportati costretti su sedia a rotelle, durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
10. la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

ARTICOLO 33 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la *Società* in caso di richiesta scritta dovrà rilasciare al *Contraente/Assicurato* un'attestazione che contenga:

- denominazione della *Società*;
- nome e cognome o denominazione o ragione sociale del *Contraente*;
- numero del contratto di *Assicurazione*;
- dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del *Veicolo/Natante* per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del periodo di *Assicurazione* per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU) e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale;
- firma dell'Assicuratore.

L'Attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di proroga del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'Attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad 1 anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del *Veicolo/Natante* assicurato.

ARTICOLO 34 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

L'Assicurazione copre anche:

- a) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente guida in stato di *Ebbrezza* e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) i danni causati agli animali eventualmente trasportati;
- c) i danni causati nel momento della salita e discesa dal *Veicolo/Natante*;
- d) la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei *Veicoli/Natanti* assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al *Veicolo/Natante* stesso ed alle *Cose* in consegna o custodia del conducente e dei trasportati;

34.1 CARICO E SCARICO (limitatamente ai Veicoli per trasporto Cose):

L'Assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul *Veicolo* o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di *Rischio* non compreso nell'Assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti per tale garanzia.

34.2 COLPA GRAVE:

La *Società* è obbligata anche per i *Sinistri* cagionati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo/Natante* descritto in *Polizza*. La garanzia non opera per il furto.

34.3 DANNI DA INQUINAMENTO:

Nei limiti di cui ai *Massimali* di Responsabilità Civile, la *Società* risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal *Veicolo/Natante* assicurato, necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze a seguito di sinistro.

La garanzia è prestata con il limite di € **30.000,00** per *Sinistro*.

34.4 GARANZIA BAGAGLI:

La *Società* si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato, a seguito di *Incendio* o di incidente stradale che comporti la *Perdita Totale*/parziale del *Veicolo/Natante* assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è estesa alla responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o smarrimento.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € **150,00** per *Sinistro* e con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro* e di € **3.000,00** per anno assicurativo.

34.5 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA:

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, per il ripristino della tappezzeria del *Veicolo* assicurato, a seguito di imbrattamento e/o danneggiamento causati dal soccorso di vittime della strada, attestato da pubbliche autorità o da addetti di strutture sanitarie.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € **150,00** per *Sinistro* e con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro*.

34.6 PERDITA DELLE CHIAVI:

La *Società* rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *Veicolo/Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata con il limite di € **300,00** per *Sinistro*.

34.7 RICORSO TERZI DA INCENDIO:

La *Società* in caso di *Incendio, Esplosione* o *Scoppio* del *Veicolo/Natante* assicurato, che impegni la responsabilità del *Contraente/Assicurato* per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei *Danni Materiali* e diretti cagionati a terzi (a persone, *Cose* o animali) con esclusione dei danni a *Cose* in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*.

Opzione base

La garanzia è prestata con il limite di € **250.000,00** per *Sinistro*.

Variante 1)

La garanzia è prestata con il limite di € **500.000,00** per *Sinistro*.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'*Assicurazione*;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla **lettera a)**, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla **lettera b)**.

Il *Contraente/Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'Art. 1917, 3° comma, del Codice Civile, la *Società* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente/Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La *Società* non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

34.8 RISPRISTINO AIRBAG:

Limitatamente alle autovetture, la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, a seguito dell'attivazione di *airbag*, dovuta a cause accidentali o a incidente da circolazione.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € **150,00** per *Sinistro* e con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro*.

34.9 ROTTURA CRISTALLI:

La *Società* rimborsa le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* per la sostituzione di cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in *Polizza* o con altro contratto emesso separatamente con la *Società* (*Incendio, Furto*, eventi socio-politici, eventi atmosferici o kasko).

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura di cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **600,00** per ogni *Sinistro*, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

34.10 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETÀ - PREMIO RC AUTO:

La garanzia opera in tutti i casi in cui il *Contraente/Assicurato* perda la disponibilità del *Veicolo/Natante* assicurato in conseguenza di *Furto* o *Rapina* totali o per distruzione a seguito di *Sinistro*.

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*:

- a) l'importo massimo di € **300,00** delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro *Veicolo/Natante* dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/365 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di *Sinistro* (essendo il caso di *Furto* o *Rapina* totali già contemplati all'Art. 41 - "**Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante**"), la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato* l'importo pari a 1/360 del *Premio* annuo netto previsto per la garanzia **RC AUTO**, purché prestata dalla *Società*, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di *Assicurazione*.

Le garanzie non operano qualora il *Contraente/Assicurato* non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del *Veicolo/Natante* o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

34.11 TRAINO – RECUPERO VEICOLO:

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato,
- dover essere sollevato e trainato,
- dover essere rimesso sulla sede stradale,

la *Società* rimborserà le spese di traino e/o di recupero del *Veicolo*, purché documentate, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del *Contraente/Assicurato* o a sua autocarrozzeria di fiducia.

È escluso in ogni caso il rimborso di pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Per l'attivazione di tale garanzia si dovrà chiamare il numero verde dedicato.

La garanzia è prestata con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro*.

Si precisa che tale garanzia non è operante per le macchine operatrici semoventi.

34.12 USO DI DISPOSITIVI MECCANICI:

Per i *Veicoli/Natanti* nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia si intende valida a tutti gli effetti anche per i *Rischi* derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di *Polizza*.

ARTICOLO 35 – DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al *Contraente/Assicurato*, la *Società* rilascia un duplicato dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* su richiesta del *Contraente* entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

Analoga disposizione si applica nei confronti del *Proprietario* se persona diversa dal *Contraente/Assicurato*, dell'*usufruttuario*, dell'*acquirente con patto di riservato dominio* o del *locatario* in caso di locazione finanziaria.

ARTICOLO 36 – ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA

L'*Assicurazione RC AUTO* non è operante:

- a) in caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) in caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) in caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario* o da suo *Dipendente*;
- d) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *Veicolo/Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui la *Società* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (Art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), la *Società* eserciterà diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Contraente/Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Limitatamente alla guida in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la *Società* rinuncia a rivalersi nei confronti del *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* e/o del *locatario* del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 37 – FORMULE TARIFFARIE

L'*Assicurazione* è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'*Assicurato* agli andamenti tecnici del *Rischio*, così come di seguito precisato:

- a) **Tariffa BONUS/MALUS:**
prevede la variazione in aumento o diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione di cui all'**Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità"**.

b) Tariffa FISSA:

senza applicazione di *Franchigie* o di regole evolutive (*Tariffa* non applicabile a ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di *Veicoli* individuati nel *Regolamento*).

➤ **TARIFFA “BONUS/MALUS” (Formula A)**

L'Assicurazione è stipulata nella forma “BONUS/MALUS”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei periodi di osservazione, quali definiti dall' **Art. 38 - “Periodi di Osservazione della Sinistrosità”**.

La *Tariffa* BONUS/MALUS si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO		COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	BONUS	0,50
2		0,53
3		0,56
4		0,59
5		0,62
6		0,66
7		0,70
8		0,74
9		0,78
10		0,82
11		0,88
12		0,94
13		1,00
14	INGRESSO	1,15
15	MALUS	1,30
16		1,50
17		1,75
18		2,00

All'atto della stipula, trattandosi prevalentemente di *Veicoli* già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive attestazioni dello stato del *Rischio* e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla **classe CU 14** se relativo a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per la stipula di contratti relativi a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla **classe CU 18**.

A parziale deroga di quanto sopra, ai soli *Veicoli* assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e precedentemente già detenuti dal *Contraente/Assicurato* senza soluzione di continuità in virtù di un contratto di noleggio a lungo termine o altre forme contrattuali assimilabili (es. *leasing*), verrà assegnata la classe di merito CU acquisita durante il predetto periodo di detenzione (se inferiore alla **classe CU 14** di ingresso), purché non vi siano mutamenti nell'uso del *Veicolo* e tale classe di merito CU sia documentalmente provata.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di *Risarcimento* per un *Sinistro* con danni a persona, la *Società* abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata.

Come sopra riportato, all'atto della stipula il contratto è assegnato, per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive attestazioni dello stato del *Rischio*, rilasciate dal precedente Assicuratore.

In mancanza della consegna dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* in originale, il contratto è assegnato, per ogni *Veicolo*, alla **classe CU 18**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "BONUS/MALUS" che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiari, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU indicata nell'*Attestazione*.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, il nuovo contratto è assegnato, per ogni *Veicolo*, alla **classe CU 18**.

Nel caso che il contratto si riferisca a *Veicolo* già assicurato nella forma tariffaria "BONUS/MALUS" per **durata inferiore a 1 anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* per la classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe di merito CU.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiari, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU cui il precedente contratto temporaneo era stato assegnato.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, il nuovo contratto è assegnato, per ogni *Veicolo*, alla **classe CU 18**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia od al Commissario Liquidatore, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU che avrebbe dovuto essere indicata nell'*Attestazione*, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, o, se il precedente contratto si fosse risolto prima della scadenza annuale, della classe di merito CU cui era stato assegnato.

L'assegnazione alla **classe CU 18 può essere soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipula del contratto, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

la *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione* presentata in ritardo.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a *Veicolo* già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla **classe CU 14**, a meno che il *Contraente/Assicurato* non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di "BONUS" per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipula del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, *Attestazione dello Stato di Rischio*.

Per tutti i casi di cui sopra, per le annualità successive a quella della stipula, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "BONUS/MALUS" in corso con la *Società* che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il *Sinistro* non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore *Premio* percepito e quello che la *Società* stessa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la *Società* invierà al *Contraente/Assicurato* una nuova *Attestazione dello Stato di Rischio*, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il *Veicolo* al quale si riferisce l'*Attestazione* stessa.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito* venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del *Premio*.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata, offrendo alla *Società*, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE					
CLASSE DI MERITO CU	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario*-assicurato o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito CU maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.

Tuttavia in caso di *Furto* del *Veicolo* assicurato, il *Proprietario* può beneficiare per altro *Veicolo* di sua proprietà della classe di merito CU maturata.

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro Assicuratore, purché la stipula avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *Furto*.

Qualora il *Veicolo* venga successivamente ritrovato e il *Contraente/Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui sopra, il nuovo contratto sarà assegnato alla **classe CU 14**.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del *Veicolo* avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

➤ **TARIFFA “FISSA” con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEJUS (Formula B)**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del Premio per sinistrosità (PEJUS) solo per l'annualità immediatamente successiva, in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione quale definito dall'Art. 38 - “**Periodi di Osservazione della Sinistrosità**”.

Con riferimento all'Art. 33 – “**Attestazione dello Stato di Rischio**”, resta fermo l'obbligo della *Società* di indicare, nei termini stabiliti dalla Legge:

- l'assegnazione della classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU);
- l'indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale.

PEJUS DEL 15%

La maggiorazione del **15%** si applica, per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **2 (due) Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine ed il *Proprietario*, che ne rientra in possesso, si sia già avvalso della *Tariffa* acquisita, su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.

PEJUS DEL 25%

La maggiorazione del **25%** si applica, per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati 3 (tre) o più *Sinistri* con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. risultino, dall'*Attestazione* rilasciata dal precedente Assicuratore, pagamenti di *Sinistri* in base al criterio sopra indicato;
- c. il contratto precedente fosse di durata inferiore a 1 anno ed il *Contraente/Assicurato* non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre **12 (dodici) mesi**;
- d. non venga presentata una valida *Attestazione dello Stato di Rischio*; nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* presenti una valida *Attestazione* entro **6 (sei) mesi** dalla stipula del contratto, la *Società* effettuerà il rimborso della maggiorazione, entro la data di scadenza del contratto stesso e si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione* presentata in ritardo;

e. l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto scaduto da oltre **5 (cinque) anni**.

Il contratto non è soggetto ad alcuna maggiorazione se relativo a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- c) *Veicolo* assicurato in precedenza con la forma tariffaria "FRANCHIGIA".

Per la stipula di contratti relativi a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto non è soggetto ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, al nuovo contratto si applica la maggiorazione del **25%**.

Nel caso che il contratto si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato per **durata inferiore a 1 anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto non è soggetto ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, al nuovo contratto si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia od al Commissario Liquidatore, il nuovo contratto non è soggetto ad alcuna maggiorazione, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, ove fosse stata rilasciata.

L'applicazione della maggiorazione del **25%** **può essere soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipula del contratto, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

la *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione* presentata in ritardo.

La maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato all'estero, il contratto stesso non è soggetto ad alcuna maggiorazione.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del PEJUS, sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, provvederà al rimborso della maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato*, all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito*, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del PEJUS, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla maggiorazione di *Premio* precedentemente non applicata.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del PEJUS, offrendo alla *Società*, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario*-assicurato o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo/Natante* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*, del *Veicolo/Natante* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.

ARTICOLO 38 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° PERIODO:

inizia dal giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* e termina 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di *Assicurazione* corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*.

PERIODI SUCCESSIVI:

hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga prorogato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

ARTICOLO 39 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi:

i *Dipendenti* del *Contraente*, il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, tutti gli Amministratori in genere, i Revisori dei Conti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela od affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 40 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall' **Art. 36 – “Esclusioni RC Auto e Rivalsa”**, la *Società* rinuncia ad avvalersi dell'azione di *Rivalsa* spettante ai sensi di legge nei confronti:

- A.** del *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a)** nel caso di danni causati a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
 - b)** nel caso in cui il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
 - c)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - d)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
 - e)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
- B.** del solo *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a)** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché il *Contraente* non sia a conoscenza di tale situazione prima del *Sinistro*.

ARTICOLO 41 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE

Ai sensi dell'Art. 122, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., in caso di Furto totale del *Veicolo/Natante*, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di Furto presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada", ai sensi dell'Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di *Premio* netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia Furto, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità.

ARTICOLO 42 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la *Società* vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di *Premio* (da definirsi in sede di regolazione).

Nel caso la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, il *Contraente/Assicurato* deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

ARTICOLO 43 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà del *Veicolo/Natante* comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al *Veicolo/Natante* stesso.

Il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Società*, che emetterà appendice di esclusione del *Veicolo/Natante* effettuando il rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione, il *Contraente* rimarrà obbligato al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Se il *Contraente* richiede che il rapporto assicurativo del *Veicolo/Natante* ceduto sia reso valido per altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà, la *Società* procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il *Veicolo/Natante* ceduto effettuando il relativo conguaglio del *Premio* (da definirsi in sede di regolazione).

Se il *Veicolo/Natante* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.

SEZIONE B - ARD

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Limitatamente ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la relativa garanzia (INCENDIO E FURTO e/o KASKO), la *Società* indennizza i *Danni Materiali* e diretti subiti dal *Veicolo*, incluse le attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, gli impianti, gli *Accessori di Serie*, gli *Accessori Fonoaudiovisivi*, gli *Accessori Aggiuntivi - Optionals*, per le seguenti fattispecie:

ARTICOLO 44 – GARANZIE INCENDIO E FURTO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**.

Per tutte le garanzie di cui al presente Articolo, l'*Assicurazione* è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, purché su esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli impianti;
- agli *Accessori di Serie*, compresi gli *Accessori Fonoaudiovisivi*;
- agli *Accessori Aggiuntivi - Optionals*, nei limiti delle somme assicurate per singolo *Veicolo*.

44.1 INCENDIO:

La *Società* garantisce i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Veicoli*, a seguito di:

- *Incendio, Esplosione* del carburante destinato al funzionamento del motore, *Scoppio* del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

Sono parificati ai danni da *Incendio*, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal *Contraente/Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

44.2 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE:

La *Società* risponde:

- della perdita del *Veicolo* o di sue parti in conseguenza di *Furto, Rapina* o estorsione;
- dei danni subiti dal *Veicolo* stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- dei danni che il *Veicolo* dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;

- dei danni da *Furto* e *Rapina* commessi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o comunque dolosi;
- dei *Danni Materiali* e diretti alle *Cose* assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del *Furto* o della *Rapina* consumati o tentati;
- dei danni da scasso subiti dal *Veicolo* assicurato per l'esecuzione od il tentativo di *Furto* o *Rapina* di oggetti ed *Accessori*, assicurati e non;
- dei danni alle parti interne del *Veicolo*.

44.3 EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI:

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasioni od in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiata, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio, caduta di pietre e caduta di alberi.

ARTICOLO 45 – GARANZIA KASKO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **KASKO**.

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. Inoltre copre i danni subiti dal *Veicolo* a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di *Sinistro* indennizzabile.

ARTICOLO 46 – ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* (escluso l'eventuale rateo iniziale) la *Società* adeguerà le somme assicurate relative alle garanzie **ARD**.

Per i *Veicoli* si farà riferimento a quanto indicato da EURO TAX *giallo*, pubblicato nel mese corrispondente alla scadenza.

Qualora fosse impossibile adeguare il valore in base alle valutazioni di EURO TAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Per gli eventuali *Accessori* (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il *Veicolo*), si applicherà una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del *Veicolo*.

L'adeguamento sarà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Parimenti, ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, la *Società* adeguerà il *Premio* alle nuove somme assicurate.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale della *Polizza* riporterà le nuove somme assicurate.

ARTICOLO 47 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD

L'Assicurazione, se operanti le garanzie di cui all' Art. 44 – “Garanzie Incendio e Furto” e/o di cui all' Art. 45 – “Garanzia Kasko”, copre anche:

DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO:

La *Società* risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di *Incendio* e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 2.000,00 per *Sinistro*.

ARTICOLO 48 – ESCLUSIONI ARD

L'Assicurazione non comprende i danni **ARD**:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Proprietario*, del conducente o del *Contraente/Assicurato*;
- c) verificatesi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

ARTICOLO 49 – FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie **ARD**, l'*Indennizzo* sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi per ogni *Sinistro*:

1	INCENDIO	ART. 44.1	nessuna franchigia
2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE	ART. 44.2	nessuna franchigia
3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	ART. 44.3	scoperto 10% minimo € 150,00
4	KASKO	ART. 45	€ 350,00

ARTICOLO 50 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del *Veicolo*, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 51 – RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La *Società* ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte, in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, oppure di sostituire il *Veicolo* danneggiato, o parte di esso, con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

La *Società* ha ovvero la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro*, pagando a titolo di *Indennizzo* il *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 52 – RECUPERI

Limitatamente alla garanzia *Furto*, il *Contraente/Assicurato* è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la *Società*.

Il valore del recuperato, realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'*Indennizzo* (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza), sarà computato in detrazione dell'*Indennizzo* stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della *Società*, che subentra nei diritti del *Contraente/Assicurato* fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'*Indennizzo* pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza al *Contraente/Assicurato*.

Il *Contraente/Assicurato*, qualora la *Società* eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro* (giusto quanto pattuito al precedente **Art. 51 – “Riparazione - Sostituzione “in natura” delle Cose rubate o danneggiate”**), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla *Società* l'*Indennizzo* ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul *Veicolo*.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53 – CALCOLO DEL PREMIO

Il conteggio del *Premio* viene eseguito:

➤ **relativamente alla Sezione A – RC AUTO**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara ed adeguando i singoli *Premi* risultanti per ogni *Veicolo* alle effettive classi di merito CU risultanti dalle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* che verranno consegnate all'attivazione della *Polizza*, con riferimento alla tabella di merito di cui all'Art 37 – “**Formule Tariffarie**”.
Ne consegue un *Premio* finito complessivo pari a € 0,00.

➤ **relativamente alla Sezione B – ARD**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**, il seguente conteggio:
valore assicurato complessivo pari a € 0 x 0,00 ‰ = € 0,00
- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO A**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **KASKO**, il seguente conteggio:
valore assicurato complessivo pari a € 0,00 x - ‰ = € 0,00

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE

€ XX,XXX

ARTICOLO 54 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Articolo 34.3	Danni da Inquinamento	/	€ 30.000,00 per sinistro
Articolo 34.4	Garanzia Bagagli	/	€ 1.000,00 per sinistro € 3.000,00 per anno
Articolo 34.5	Imbrattamento della Tappezzeria	/	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 34.6	Perdita delle Chiavi	/	€ 500,00 per sinistro
Articolo 34.7	Ricorso Terzi da Incendio	/	come da opzione prestata
Articolo 34.8	Ripristino Airbag	/	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 34.9	Rottura Cristalli	/	€ 750,00 per sinistro
Articolo 34.10	Spese di Immatricolazione	/	€ 500,00 per sinistro
Articolo 34.11	Traino – Recupero Veicolo	/	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 44.3	Eventi Socio-Politici ed Atmosferici	scoperto 10% min. € 150,00	somma assicurata per singolo veicolo
Articolo 45	Kasko	€ 350,00	somma assicurata per singolo veicolo
Articolo 47.1	Danni da Bruciature e da Fenomeno Elettrico	€ 150,00	€ 2.000,00 per sinistro

ARTICOLO 55 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si precisa che:

- l'intero parco *Veicoli/Natanti* è descritto nell' **ALLEGATO A**;
- relativamente alla **Sezione A - RC AUTO**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è conteggiato sulla base della classe di merito CU riportata nell' **ALLEGATO A** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza*, verranno consegnate le rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e la *Società* si impegna ad applicare per ogni *Veicolo* il *Premio* corrispondente alla classe di merito CU risultante dalle *Attestazioni* prodotte;

- relativamente alla **Sezione B – ARD**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è conteggiato sulla base delle somme assicurate riportate nell'**ALLEGATO A** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza* si dovrà poi fare riferimento al *Valore Commerciale* risultante da *EUROTAX giallo*, pubblicato nel mese di emissione del contratto;

- i *Veicoli/Natanti* sono individuati per categoria, marca, modello, targa o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale (per autovetture, natanti e motori marini);
 - potenza effettiva (per natanti e motori marini);
 - posti a sedere (per autobus, scuolabus e minibus)
 - peso complessivo a pieno carico (per autocarri, veicoli speciali, macchine operatrici, macchine agricole, autocompattatori);
 - cilindrata (per motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozzette e ciclomotori).

Cordignano, 2016

CONTRAENTE

SOCIETÀ

—

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo	4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo	6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo	7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo	8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo	9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo	10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo	11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE
Articolo	12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo	13	FORO COMPETENTE
Articolo	14	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo	15	INTERMEDIAZIONE
Articolo	18	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo	20	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Articolo	21	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo	24	GESTIONE SINISTRI
Articolo	26	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO
Articolo	27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD
Articolo	40	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Articolo	50	RINUNCIA LA DIRITTO DI SURROGA

Cordignano, 2016

CONTRAENTE

–